

LEGGE DI BILANCIO 2022

LAVORO

- [ART. 1, comma 119 Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi – pag.2](#)
- [ART. 1, comma 121 Esonero contributivo 2022 in favore dei lavoratori dipendenti – pag.2](#)
- [ART. 1, commi 191-197 e 203 Modifiche alle disposizioni generali in materia di integrazioni salariali \(D.Lgs. 148/2015\) – pag.2](#)
- [ART. 1, commi 198-202 Modifiche alle disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie \(D.Lgs. 148/2015\) – pag.2](#)
- [ART. 1, commi 204-213 Modifiche alle disposizioni in materia di integrazioni salariali dei Fondi di solidarietà \(D.Lgs. 148/2015\) – pag. 3](#)
- [ART. 1, comma 214 Modifiche alle disposizioni in materia di integrazioni salariali - Durc \(D.Lgs. 148/2015\) – pag. 3](#)
- [ART. 1, commi 219-220 Modifiche alle disposizioni in materia di integrazioni salariali, aliquote di finanziamento \(D.Lgs. 148/2015\) – pag. 3](#)
- [ART. 1, commi 221-222 NASpl – pag. 3](#)
- [ART. 1, comma 223 DIS-COLL -pag. 4](#)
- [ART. 1, commi 243-247 Benefici per assunzione di lavoratori in Cigs per accordo di transizione occupazionale – pag. 4](#)
- [ART. 1, comma 645 Sgravo contributivo apprendistato di I livello – pag.4](#)
- [ART. 1, commi 720-726 Stretta sui tirocini non curriculari – pag.4](#)
- [ART. 1, comma 971 Sostegno per titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale – pag.4](#)

FAMIGLIA E CONSUMATORI

- [ART. 1, comma 13 Aliquota Iva prodotto per l'igiene femminile – pag.4](#)
- [ART. 1, comma 134 Congedo di paternità – pag.4](#)
- [ART. 1, comma 137 Esonero contributi delle lavoratrici madri – pag.4](#)
- [ART. 1, comma 239 Aumento durata indennità di maternità – pag.5](#)
- [ART. 1, comma 151 Proroga agevolazione prima casa under 36 – pag.5](#)
- [ART. 1, comma 155 Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani – pag.5](#)
- [ART. 1, commi 480-485 Rifinanziamento bonus tv e decoder – pag.5](#)

FISCO E IMPRESE

- [ART. 1, commi 2-4 Modifica al sistema di tassazione IRPEF – pag.6](#)
- [ART. 1, commi 5-7 Modifiche alle addizionali regionali e provinciali – pag.6](#)
- [ART. 1, commi 8 e 9 Esclusioni da Irap – pag.6](#)
- [ART. 1, comma 25 Detassazione Irpef per coltivatori diretti e Iap – pag.6](#)
- [ART. 1, comma 29 Trasformazione credito in sconto in fattura o cessione – pag.6](#)
- [ART. 1, comma 30 Contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti – pag.7](#)
- [ART. 1, commi 31-36 Controlli Agenzia delle Entrate – pag.7](#)
- [ART. 1, comma 44 Proroga credito beni strumentali Transizione 4.0 – pag.8](#)
- [ART. 1, comma 45 Credito d'imposta R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – pag.8](#)

- [ART. 1, commi 47-48 Rifinanziamento Nuova Sabatini – pag.9](#)
- [ART. 1, commi 53-58 Fondo di garanzia pmi – pag.9](#)
- [ART. 1, comma 351 Tax credit librerie – pag.10](#)
- [ART. 1, commi 622-624 Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali – pag.10](#)
- [ART. 1, comma 713 Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile – pag.10](#)
- [ART. 1, comma 812 Credito d'imposta impianti fotovoltaici - pag.11](#)
- [ART. 1, comma 914 Disciplina del microcredito -pag.11](#)

IMMOBILI

- [ART. 1, comma 28, lettere a-e, g-l Proroga superbonus – pag.11](#)
- [ART. 1, comma 37 Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia – pag.13](#)
- [ART. 1, comma 38 Proroga bonus verde – pag.13](#)
- [ART. 1, comma 39 Modifiche al c.d. bonus facciate – pag.13](#)
- [ART. 1, comma 42 Detrazioni per eliminazione barriere architettoniche – pag.13](#)

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – S.O. n. 49 – la **L. 234 del 30 dicembre 2021**, Legge di Bilancio per il 2022, in vigore dal 1° gennaio 2022.

Scopriamo quindi quali sono le **principali novità** introdotte su lavoro, fisco e imprese, immobili, famiglia e consumatori.

LAVORO

- **ART. 1, comma 119_ ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI**
Viene esteso l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 10, L.178/2020, previsto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 (c.d. bonus under 36), ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
- **ART. 1, comma 121_ ESONERO CONTRIBUTIVO 2022 IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI**
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0.8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 Euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- **ART. 1, commi 191-197 e 203_ MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI (D.Lgs. 148/2015)**
Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianità minima di effettivo lavoro nell'unità produttiva che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a 30 giorni anziché 90.
Quanto al computo dei dipendenti ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.
In relazione alla misura delle integrazioni salariali, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale non sarà più distinto in 2 fasce, ma permarrà solo l'importo massimo mensile maggiore, rivalutata annualmente.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
In tema di compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro (in precedenza non vi erano differenziazioni e non era prevista la sospensione).
- **ART. 1, commi 198-202_ MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE (D.LGS. 148/2015)**
Dall'1° gennaio 2022 per l'accesso alla CIGS il requisito numerico è calcolato comprendendo anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.

Le causali di intervento (articolo 321) sono: 1. *riorganizzazione aziendale*; 2. *crisi aziendale*; 3. *solidarietà*.

Quanto alla contribuzione dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0.90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0.30% è a carico del lavoratore.

➤ **ART. 1, commi 204-213_ MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI DEI FONDI DI SOLIDARIETA' (D.LGS. 148/2015)**

Per i Fondi di solidarietà bilaterali sono apportate le seguenti modificazioni:

- dal 1° gennaio 2022 è obbligatoria l'adesione per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;
- per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, D.Lgs. 148/2015, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:
 - a) i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
 - b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.
- dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del Fondo è fissata allo 0.50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, e allo 0.80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4% della retribuzione persa (nuova versione comma 8);
- per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi assicurano la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari a quello definito per la CIG.

➤ **ART. 1, comma 214_ MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI - DURC (D.LGS. 148/2015)**

Il nuovo articolo 40-bis, D.Lgs. 148/2015, prevede che, dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali sia condizione per il rilascio del DURC.

➤ **ART. 1, commi 219-220_ MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI, ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO (D.LGS. 148/2015)**

Per l'anno 2022 l'aliquota di finanziamento del Fis è ridotta di:

- 0.350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0.250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
- 0.110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti;
- 0.560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti.

➤ **ART. 1, COMMI 221-222_ NASPI**

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpl anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi.

➤ **ART. 1, COMMA 223_ DIS-COLL**

In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpl.

➤ **ART. 1, COMMI 243-247_ BENEFICI PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN CIGS PER ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE**

Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento Cigs a fronte della stipula di accordi di transizione occupazionale è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per massimo 12 mesi. Il beneficio è riconosciuto a patto di non avere effettuato o effettuare licenziamenti in un arco di tempo pari a 6 mesi.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

➤ **ART. 1, COMMA 645_ SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPRENDISTATO DI I LIVELLO**

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo, nei limiti di spesa previsti, del 100%.

➤ **ART. 1, COMMI 720-726_ STRETTA SUI TIROCINI NON CURRICULARI**

Verranno riviste le linee guida sui tirocini extra curriculari tra lo Stato e le Regioni. Sarà previsto che la mancata corresponsione dell'indennità al tirocinante comporterà l'erogazione di una sanzione amministrativa, il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 €. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena di ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, che è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.

➤ **ART. 1, COMMA 971_ SOSTEGNO PER TITOLARI DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE**

Con apposito provvedimento verrà istituito un sostegno economico per questa categoria di lavoratori.

FAMIGLIA E CONSUMATORI

➤ **ART. 1, COMMA 134_ CONGEDO DI PATERNITÀ**

Viene reso strutturale dal 2022 il congedo di paternità per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. Pertanto, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è pari a 10 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa, a cui può aggiungersi un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

➤ **ART. 1, COMMA 137_ ESONERO CONTRIBUTI DELLE LAVORATRICI MADRI**

In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

➤ **ART. 1, COMMA 239_ AUMENTO DURATA INDENNITA' DI MATERNITA'**

Alle lavoratrici (iscritte alle Gestione separata), (lavoratrici autonome e imprenditrici agricole), (libere professioniste) che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 Euro, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

➤ **ART. 1, COMMA 13_ ALIQUOTA IVA PRODOTTO PER L'IGIENE FEMMINILE**

Attraverso l'introduzione nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 114-bis), passa dal 22% al 10% l'aliquota Iva applicabile ai prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero 1- quinquies) della Tabella A, Parte II-bis (quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili e le coppette mestruali).

➤ **ART. 1, COMMA 151_ PROROGA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36**

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l'agevolazione riconosciuta agli under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 64, D.L. 73/2021.

Viene, inoltre prorogata, sempre al 31 dicembre 2022, l'agevolazione consistente nella misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

➤ **ART. 1, COMMA 155_ DETRAZIONI FISCALI PER LE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI**

Per effetto della sostituzione del comma 1.ter dell'articolo 16, Tuir, ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a 991,60 euro, ovvero, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro.

➤ **ART. 1, COMMI 480-485_ RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER**

Vengono stanziati per l'anno 2022 ulteriori 68 milioni di euro per supportare il c.d. bonus tv e decoder.

A tal fine, si rendono applicabili:

- il decreto Mise 5 luglio 2021, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2;

- il decreto Mise 18 ottobre 2019, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.

Viene, inoltre, introdotta una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l'acquisto di un decoder che abbiano un'età anagrafica superiore a 70 anni e usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui, di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione.

Tale attività dovrà essere realizzata nell'ambito del contratto di programma 2020-2024 tra il Mise e Poste italiane S.p.A..

Con decreto direttoriale Mise possono essere adottate delle indicazioni operative per assicurare la piena applicazione delle disposizioni.

FISCO E IMPRESE

➤ ART. 1, COMMI 2-4_ **MODIFICA AL SISTEMA DI TASSAZIONE IRPEF**

Nuove aliquote

Vengono riorganizzate le aliquote Irpef che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, Tuir, diventano:

- a. fino a 15.000 Euro: 23%;
- b. oltre 15.000 Euro e fino a 28.000 Euro: 25%;
- c. oltre 28.000 Euro e fino a 50.000 Euro: 35%;
- d. oltre 50.000 Euro: 43%.

Nuove detrazioni redditi da lavoro dipendente

Modificando l'articolo 13, comma 1, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, che diventano:

- 1.880 Euro, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 Euro;
- 1.910 Euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 Euro, ma non a 28.000 Euro;
- fino a 1.910 Euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 Euro.

Modifiche al trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente

- L'importo del trattamento integrativo a 1.200 Euro annui, viene riconosciuto fino a 15.000 Euro di reddito;
- Per i redditi superiori a 15.000 Euro ma non a 28.000 Euro annui, solo a determinate condizioni;
- Viene abrogato l'articolo 2, D.L. 3/2020, che prevedeva ulteriori detrazioni fiscali.

➤ ART. 1, COMMI 5-7_ **MODIFICHE ALLE ADDIZIONALI REGIONALI E PROVINCIALI**

Viene differito, con lo scopo di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale Irpef con i nuovi scaglioni, al 31 marzo 2022 (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine entro il quale le Regioni devono pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.

Analogamente, sempre entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale Irpef.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 trasmetteranno i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it.

➤ ART. 1, COMMI 8 E 9_ **ESCLUSIONI DA IRAP**

A decorrere dal 2022, non è dovuta l'Irap da parte delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.

A ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome, a decorrere dal 2022 viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un Fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro.

➤ ART. 1, COMMA 25_ **DETASSAZIONE IRPEF PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP**

Viene prorogata anche al 2022, modificando l'articolo 1, comma 44, L. 232/2016, l'esenzione Irpef per i redditi dominicale e agrario dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e degli IAP iscritti alla relativa previdenza agricola.

➤ ART. 1, COMMA 29_ **TRASFORMAZIONE CREDITO IN SCONTO IN FATTURA O CESSIONE**

Viene prorogata fino al 2024 la facoltà di usufruire delle detrazioni, in alternativa, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile.

Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in

fattura sono contemplati anche quelli di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir).

Per effetto del nuovo comma 1-ter dell'articolo 121, D.L. 34/2020, è previsto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica;
- sismabonus;
- bonus facciate;
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

I tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi.

Le disposizioni non si applicano, e dunque non vi è l'obbligo di rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come "attività di edilizia libera" ai sensi dell'articolo 6, D.P.R. 380/2001, del D.M. 2 marzo 2018 e della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro,

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate.

Infine, viene previsto che le disposizioni relative all'opzione per la cessione o per lo sconto si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119, D.L. 34/2020. Per i predetti interventi edilizi la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale è, quindi, estesa agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

➤ ART. 1, COMMA 30 **CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI**

Introducendo il nuovo articolo 122-bis al D.L. 34/2020, viene previsto che l'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono riferiti:

- a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata.

Se, invece, i rischi non risultano confermati o decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.

➤ ART. 1, COMMI 31-36 **CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'Agenzia delle entrate, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli articoli 31 e ss., D.P.R. 600/1973, e i poteri di accertamento e riscossione Iva con riferimento:

- superbonus, sconto in fattura e cessione del credito;
- agevolazioni e contributi a fondo perduto erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Le controversie relative all'atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario.

➤ **ART. 1, COMMA 44_ PROROGA CREDITO BENI STRUMENTALI TRANSIZIONE 4.0**

Beni Allegato A

Per effetto del nuovo comma 1057-bis, L. 178/2020, viene previsto che per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati:

- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025; ovvero
- entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

- del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Resta inteso che per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 si applicano le regole originarie.

Beni Allegato B

Modificando il comma 1058, viene previsto che, per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati fino al 31 dicembre 2023, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'Allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza.

Per effetto del nuovo comma 1058-bis, per gli investimenti effettuati:

- fino al 31 dicembre 2024, ovvero
- entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Infine, il nuovo comma 1058-ter, stabilisce che per investimenti effettuati:

- fino al 31 dicembre 2025, ovvero
- entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

➤ **ART. 1, COMMA 45_ CREDITO D'IMPOSTA R&S, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE**

R&S

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Innovazione tecnologica 4.0

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Design e ideazione estetica

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Transizione ecologica e innovazione digitale 4.0

Per il periodo di imposta 2023, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale, più alto, di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

A partire dal periodo d'imposta successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

➤ ART. 1, COMMI 47-48_ **RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI**

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2, D.L. 69/2013, l'autorizzazione di spesa è integrata di:

- 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; e
- 60 milioni di euro per l'anno 2027.

Novellando il comma 4, viene reintrodotta la regola per cui il contributo è erogato in più quote determinate con D.M..

In caso di finanziamento non superiore a 200.000 euro, il contributo può, tuttavia, essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

➤ ART. 1, COMMI 53-58_ **FONDO DI GARANZIA PMI**

Viene prorogata al 30 giugno 2022 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia pmi, previsto all'articolo 13, D.L. 23/2020. La proroga, tuttavia, opera con taluni ridimensionamenti:

- a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinaria del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito, ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso;
- scende, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 euro e, a decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia, si prevede il pagamento di una commissione da versare al Fondo.

A partire dal 1° luglio 2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, non trova più applicazione la disciplina straordinaria del Fondo prevista dall'articolo 13, D.L. 23/2020.

Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese di cui alla Parte IX, lettera A delle Disposizioni operative del Fondo, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.

➤ **ART. 1, COMMA 351_ TAX CREDIT LIBRERIE**

Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, vengono destinati ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, ai fini del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 319, L. 205/2017.

➤ **ART. 1, COMMI 622-624_ MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI**

Vengono inseriti dei nuovi commi nell'articolo 110, D.L. 104/2020, che, per espressa previsione di legge, derogando a quanto previsto dall'articolo 3, L. 212/2000, hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. In particolare, ai sensi del nuovo comma 8-ter, viene previsto che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, Tuir, sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/50 di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

In deroga a quanto sopra, il comma 8-quater, ammette la possibilità di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, Tuir, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 110, D.L. 104/2020, da effettuare in un massimo di 2 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

Per i soggetti che, al 1° gennaio 2022, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110, D.L. 104/2020, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, D.L. 104/2020. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

➤ **ART. 1, COMMA 713_ CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE**

Viene prorogata al 2023 la possibilità di avvalersi del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1087, L. 178/2020, n. 178. Si ricorda che il credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio

commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

A tal fine, per il 2023 vengono stanziati 1,5 milioni di euro.

➤ **ART. 1, COMMA 812_CREDITO D'IMPOSTA IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Ai fini Irpef, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis, D.L. 91/2014.

Con decreto Mef, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il recupero in caso di illegittimo utilizzo.

➤ **ART. 1, COMMA 914_DISCIPLINA DEL MICROCREDITO**

In merito alla disciplina del microcredito:

- viene elevato a 75.000 euro l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;

- si permette agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a Srl senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell'importo massimo di 100.000 euro;

- le disposizioni di rango secondario devono individuare una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e nella concessione del microcredito devono essere escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.

IMMOBILI

➤ **ART. 1, COMMA 28, LETTERE A-E, G-L_PROROGA SUPERBONUS**

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del c.d. superbonus, intervenendo sull'articolo 119, D.L. 34/2020.

Proroga fruizione e rimodulazione detrazione

Sostituendo il comma 8-bis vengono introdotti nuovi termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale e vengono rimodulate le percentuali di detrazione per alcuni soggetti beneficiari.

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati

dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o

dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con le seguenti percentuali di detrazione:

- 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Tale proroga compete anche alle Onlus, Odv iscritte nei registri e alle Aps iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

La detrazione dl 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, riferite a interventi effettuati dagli IACP comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali

dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing (interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), viene prorogata la possibilità di fruire della detrazione in riferimento alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Per effetto del nuovo comma 8-quater, le proroghe dei termini si applicano anche:

- a tutti gli altri interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013;
- agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir);
- agli interventi previsti per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
- agli interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- agli interventi per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
- agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione compete a condizione che gli interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli di cui al comma 8-bis.

Termini di fruizione

La detrazione deve essere ripartita in 4 quote annuali.

Impianti fotovoltaici

Sostituendo il comma 5 viene prevista, senza più limiti temporali, la fruibilità della detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti, in relazione all'anno di sostenimento della spesa. La detrazione si ripartisce in 4 quote annuali.

Colonnine ricarica veicoli elettrici

Sostituendo il primo periodo del comma 8 viene prevista, senza più limiti temporali, la fruibilità della detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico. La detrazione si ripartisce in 4 quote annuali.

Visto di conformità

Viene esteso l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui la detrazione è utilizzata in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

L'obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Congruità spese

Modificando il comma 13-bis, viene previsto che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento - oltre ai prezzi individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020

- anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

I prezzari individuati per gli interventi di efficientamento energetico con il decreto Mise si applicano anche:

- per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16, D.L. 63/2013;
- per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223, L. 160/2019 (c.d. bonus facciate);
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, Tuir.

➤ ART. 1, COMMA 37_ PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Ecobonus

Viene prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di fruire della detrazione fiscale in misura pari al 65% delle spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Condizionatori

Sempre al 31 dicembre 2024 è prorogata la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Ristrutturazioni edilizia

Al 31 dicembre 2024 è prorogata anche la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia in misura pari al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro.

Bonus mobili

Sempre al 2024 è prorogata la detrazione, per i contribuenti che fruiscono di quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 10.000 euro per l'anno 2022;
- 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

➤ ART. 1, COMMA 38_ PROROGA BONUS VERDE

Viene prorogato a tutto il 2024, il c.d. bonus verde di cui all'articolo 1, comma 219, L. 205/2017, consistente nella detrazione dall'imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 Euro annui.

➤ ART. 1, COMMA 39_ MODIFICHE AL C.D. BONUS FACCIATE

Viene prorogato al 2022 il c.d. bonus facciate di cui all'articolo 1, comma 219, L. 160/2019, riducendo la detrazione al 60% rispetto alla precedente misura del 90%.

➤ ART. 1, COMMA 42_ DETRAZIONI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per effetto del nuovo articolo 119-ter, D.L. 34/2020, è introdotta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- a. 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b. 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per quelli composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- c. 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per quelli composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Anche per questa detrazione è consentita l'opzione di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020, per la cessione del credito o l'applicazione dello sconto in fattura.

TANTE ALTRE NEWS
E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO

www.pierlucaeassociati.it